

15

307

CAMERA DEI DEPUTATI

Sess. 1867-68-69.

Proposta di Legge presentata nella tornata del 20. Mag. 1869
dal Ministro delle Finanze

OGGETTO

Art. 1^o 2^o 3^o della Legge 1869-1870.

Relatore *Michellini*

Approvata nella tornata del 4. Giugno 1869

CAMERA DEI DEPUTATI

RELAZIONE DELLA GIUNTA

composta dei deputati

Fabrizi Nicola, Michellini, Salvagnoli, Scodato, Sangiorgi
Bertolami, Mazzei

sul progetto di legge presentato dal ministro delle finanze

nella tornata del 29 maggio 1869

Modificazioni relative al trasporto e deposito di tabacchi di Sicilia
Modificazioni alle disposizioni riganti intorno alla coltivazione
del tabacco in Sicilia

Tornata del 31 maggio 1869

SIGNORI! — Col l'articolo 18 del decreto 28 giugno 1866, avente forza legislativa perchè fatto in virtù di autorità delegata al potere esecutivo per legge dello stesso giorno, fu vietata nelle provincie siciliane la coltivazione del tabacco, e col successivo articolo 19 sono applicate al trasporto ed al deposito di tal merce nella zona doganale siciliana le prescrizioni della legge doganale sul caffè e sugli zuccheri.

Ma in seguito a discussione sulle condizioni morali ed economiche della provincia di Palermo ed all'ordine del giorno approvato dalla Camera il 29 luglio 1867, il ministro delle finanze presentava il 28 gennaio dell'anno seguente un progetto di legge, in virtù del quale è di nuovo ristabilita la libertà della coltivazione del tabacco in Sicilia.

Col l'articolo 16 di questa legge, promulgata il 7 luglio 1868, fu abrogato il suddetto articolo 18 del decreto legislativo del 1866, il quale vietava la coltivazione del tabacco. Per verità quest'abrogazione non

era necessaria, inquantochè l'articolo 1 della stessa legge del 1866, espressamente la permettesse.

Non si è per lo contrario parlato del successivo articolo 19, di cui era necessaria l'abrogazione. Secondo le disposizioni che questo articolo applica al tabacco, le quali sono quelle contenute negli articoli 56, 57 e 58 del regolamento doganale 11 settembre 1862, approvato con legge 11 dicembre dello stesso anno, la merce deve sempre essere scortata da una boiletta di pagamento e da altra di circolazione da presentarsi agli agenti della finanza ad ogni loro richiesta. La validità dei quali documenti essendo limitata ad un anno senza che la legge consenta proroga alcuna, i tabacchi esteri un anno dopo l'introduzione, gli indigeni un anno dopo il raccolto non possono più rimanere nella zona di vigilanza sotto pena eguale a quella del contrabbando, che può raggiungere sino al quintuplo del dazio di entrata. Inoltre pel deposito è necessario un permesso del direttore delle gabelle, il quale non vale

che per un anno, benchè possa essere rinnovato. Tutte queste angherie, sarebbero riuscite tanto più gravi alla coltivazione ed al commercio dei tabacchi in quanto che si è appunto nei circondari litoranei e perciò compresi nella zona doganale, che questa industria si svolge principalmente, se il potere esecutivo non avesse permesso la rinnovazione dei documenti di circolazione, con una validità di sei mesi, i quali scadono con tutto maggior celerità. È necessario regolarizzare questo anormale stato di cose.

Noteremo che nel progetto ministeriale della legge di permissione della coltivazione del tabacco si proponeva l'abrogazione degli articoli 19 e 20 del decreto legislativo del 1868. Veramente quest'ultimo non deve essere abrogato, siccome quello che determina le pene delle infrazioni all'articolo 17, riguardante l'introduzione dei tabacchi, le prescrizioni del quale rimarrebbero senza sanzione, e così quasi prive d'effetto. Ma non si comprende perchè il ministro non abbia insistito presso la Camera per l'abrogazione dell'articolo 19, come è pure perchè la Giunta abbia all'abrogazione di tale articolo sostituita quella dell'articolo 18. Di questi motivi non si trova traccia nè nelle relazioni nè nella discussione.

Nei disegni finanziari in cui versa l'Italia la Giunta ha voluto esaminare, se dalla cessazione delle formalità che si propone di abrogare non viene danno all'erario; ed ha dovuto convincersi che esse non sono necessarie ai fini per cui furono decretate, cioè di porgere modo agli agenti doganali di assicurarsi se le partite di ta-

bacco che trovansi nella zona furono introdotte regolarmente, e di rendere impossibili i clandestini depositi lungo il litorale dell'isola, dai quali possa effettuarsi il contrabbando di filtrazione per la vicina terraferma. Ora il litorale dell'isola è abbastanza vigilato, e lo zelo degli agenti delle finanze, oltre alla voce del dovere, è stimolato dal premio pel forte dazio che lucrar possono scoprendo il contrabbando. S'arroghe che, anche cessate le discipline che si vogliono abrogare, il movimento del tabacco è sorvegliato dalla legge che ridonò alla Sicilia la libertà di coltivazione. In fine la crescente produzione ed il crescente uso del tabacco indigeno fanno progressivamente diminuire l'importazione di quello estero, e più facile è quindi la sorveglianza, mentre più rare si presentano le occasioni di contrabbando.

Riguardo poi ai pericoli di contrabbando nelle provincie continentali vicine alla Sicilia, meno ancora ha da temere la finanza, imperciocchè per due volte dovrebbe essere elusa dal contrabbandiere la vigilanza degli agenti doganali, cioè all'uscire dall'isola ed al por piede in terraferma.

~~Laonde, siccome mentre l'abolizione delle formalità di cui si tratta non reca danno agli interessi erariali, e per lo contrario grande vantaggio all'industria dei tabacchi in Sicilia, così la Commissione vi propone di approvare il progetto di legge.~~

G. B. MICHELINI, *relatore.*

~~PROGETTO DEL MINISTERO~~

~~PROGETTO DELLA GIUNTA~~

Articolo unico.

Identico al qui contra.

È abrogato l'articolo 19 del decreto legislativo 28
giugno 1866, numero 3018, relativo al trasporto ed al
deposito dei tabacchi nella zona doganale siciliana.

*Approvato nella seduta del 4 giugno 1869
votato*